

Disciplinare per l'istituzione e la tenuta Albo subfornitori per l'affidamento di lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 250.000

Art. 1 - Istituzione e finalità dell'Albo

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza nelle procedure di scelta del contraente, è istituito, presso Coingas S.p.A. un «**Albo subfornitori lavori per l'affidamento di lavori**» (di seguito, "**Albo**"), da utilizzare per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata.
2. Nel rispetto della vigente normativa, le disposizioni di cui al presente Disciplinare si applicano agli appalti di lavori di importo unitario compreso tra euro 40.000 ed euro 250.000.

Art. 2 - Categorie, tipologie, classi

1. La formazione e la revisione dell'Albo sono curate dall'Ufficio responsabile della tenuta dell'Albo, individuato nel Responsabile Servizi Generali ed Approvvigionamenti della Società.
2. L'Albo è distinto nelle categorie di cui all'Allegato A) del DPR n. 34/2000 e, nell'ambito di queste, in tipologie di lavori come di seguito elencate:
 - Costruzione reti gas ed allacciamenti metano o GPL(OG6);Ulteriori categorie/tipologie potranno essere aggiunte nelle revisioni dell'Albo di cui al presente Disciplinare

Art. 3 - Avviso di istituzione, pubblicità, durata

1. L'avviso relativo all'istituzione dell'Albo dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) termine e modalità per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte degli interessati;
 - b) esatta individuazione dei requisiti e delle documentazioni o autocertificazioni da allegare alla richiesta di iscrizione;
 - c) elencazione delle categorie e tipologie di lavori in cui è suddiviso l'Albo, con l'indicazione espressa del fatto che l'iscrizione dovrà essere specificamente richiesta per una o più tipologie.
2. L'avviso dell'istituzione dell'Albo è pubblicato attraverso i seguenti mezzi:
 - Sito web (sito informatico di Coingas S.p.A.);
 - Albo Pretorio Comune di Arezzo;
 - Sito informatico Osservatorio Lavori Pubblici Regione Toscana;
3. L'Albo ha durata biennale e diviene operativo nel termine previsto dall'avviso. Al termine del biennio le iscrizioni si intendono decadute di diritto.

Art 4 - Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo quelli previsti ed elencati dall'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Il possesso di tali requisiti potrà avvenire

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445, come specificato nel modulo per la richiesta di iscrizione. L'Ufficio competente si riserva di effettuare sui requisiti autocertificati dagli iscritti controlli periodici a campione.

2. Alla richiesta di iscrizione dovranno allegarsi:

- Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Certificato di qualificazione (SOA);
- Elenco lavori realizzati negli ultimi tre anni, in relazione alla tipologia per la quale si richiede l'iscrizione;
- D.U.R.C.;
- eventuale Certificazione ISO 9001:2008;
- Dichiarazione sulla presenza di personale (titolare/i e/o dipendenti) in possesso di documentazione attestante l'abilitazione alla esecuzione di saldatura di condotte, rilasciata da istituto di certificazione autorizzato ("patentino saldatori");
- Dichiarazione circa il numero di dipendenti/collaboratori con contratti atipici (progetto, a tempo determinato, collaboratori continuativi, etc);
- (eventuale) Dichiarazione circa il numero di infortuni, desunto dall'apposito Registro degli infortuni, occorsi al proprio personale dipendente nei 5 (cinque) anni antecedenti dal data di pubblicazione dell'avviso;
- Certificato regolarità pagamento imposte e tasse;

3. Alla richiesta di iscrizione, i richiedenti potranno comunque allegare ogni altro titolo referenziale che sia ritenuto utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità.

Art. 5 - Presentazione delle richieste

1, Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il termine perentorio previsto dall'avviso di istituzione o di eventuale revisione.

Art. 6 - Modalità di iscrizione e formazione dell'Albo

1. Le istanze di iscrizione pervenute dovranno essere inoltrate a Coingas spa, responsabile della tenuta dell'Albo, che procederà all'esame complessivo ed ai seguenti ulteriori adempimenti:

- a) esame della regolarità formale delle domande;
- b) accertamento del possesso dei requisiti e della regolarità delle documentazioni presentate. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità, la domanda di iscrizione sarà rigettata. Del diniego di iscrizione verrà data idonea comunicazione all'impresa interessata. In caso di irregolarità formali o incompletezza della documentazione presentata potranno essere richiesti, entro il termine perentorio di 30 gg, chiarimenti e/o integrazioni;
- c) inserimento dell'impresa richiedente nell'Albo e nelle relative categorie, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente Disciplinary. In particolare, i richiedenti sono iscritti all'Albo con distinzione di specializzazione in base alle risultanze del certificato S.O.A., del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'elenco lavori allegato all'istanza di iscrizione ed ad ogni altro elemento di valutazione risultante dalla documentazione allegata. A tal fine i richiedenti dovranno indicare nella domanda le categorie/tipologie di lavori per le quali ritengono di avere i requisiti per l'iscrizione;
- d) redazione di un verbale in forma riassuntiva delle operazioni sopra descritte.

2. La costituzione dell'Albo in sede di prima istituzione, o la relativa revisione, dovrà essere approvata dal Direttore Generale.
3. L'accettazione dell'iscrizione iniziale non comporta obbligo di comunicazione all'impresa, salvo specifica richiesta dell'interessato.

Art. 7 - Variazioni e aggiornamento

1. Le imprese già iscritte all'Albo possono chiedere iscrizione per nuove o diverse categorie/tipologie. A tal fine devono documentare la richiesta con documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti. Tale richiesta sarà esaminata nell'espletamento della successiva revisione semestrale dell'Albo.
2. Le imprese iscritte dovranno comunicare all'Ufficio per la tenuta dell'Albo, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, tutte le eventuali variazioni dei loro requisiti che siano influenti ai fini dell'iscrizione, ivi compreso il cambio di indirizzo. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata da una copia dei relativi atti legali ovvero da dichiarazioni sostitutive degli stessi e di dichiarazione sostitutiva riportante i dati richiesti in quella allegata alla data di iscrizione.
3. Qualora le imprese già iscritte alla categoria/tipologia siano in numero inferiore a 3 (tre), con provvedimento motivato del Direttore Generale potranno essere esaminate ed accolte prima della scadenza eventuali richieste di iscrizione o di modifica.

Art. 8 - Cause di sospensione dall'Albo

1. L'impresa potrà essere sospesa dall'Albo nei casi seguenti:
 - a) contenzioso in corso con Coingas S.p.A.: sospensione per l'intera durata del contenzioso stesso;
 - b) nel caso in cui l'impresa invitata non presenti per due volte consecutive offerta: in tal caso la sospensione opererà fino al termine del periodo di aggiornamento successivo;
 - c) irregolarità contributiva (DURC irregolare): in tal caso la sospensione opererà fino alla relativa regolarizzazione della posizione;
 - d) quando a carico dell'iscritto sia in corso di accertamento:
 - una condotta negligente nella esecuzione della prestazione contrattuale;
 - una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - infrazioni, di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con particolare riguardo alle normative in materia di sicurezza. Nelle ipotesi indicate nella presente lettera d) la sospensione opererà fino al termine dell'accertamento;
 - e) quando nei confronti dei legali rappresentanti e/o degli amministratori siano in corso procedimenti penali per reati lesivi della morale, nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali (in tal caso la sospensione opererà per l'intera durata del procedimento).
2. I provvedimenti di sospensione indicheranno la durata della stessa. I provvedimenti di sospensione potranno pregiudicare l'accoglimento di successive istanze di iscrizione all'Albo.

Art. 9 Cause di decadenza e cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo decade in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività da parte dell'impresa iscritta.

2. Le imprese possono essere cancellate quando:

- a) vengano escluse dalle gare da parte di altre Amministrazioni o enti aggiudicatari per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
- b) i legali rappresentanti e/o gli amministratori delle stesse siano incorsi in condanne per reati incidenti sulla moralità professionale ovvero risultino colpevoli in via definitiva di violazioni delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale, nonché di quelle fiscali;
- c) la mancata sottoscrizione di un contratto con la committente avvenga senza giustificazione alcuna;
- d) la risoluzione di un contratto con la committente avvenga per causa imputabile all'impresa;
- e) nei casi di accertata grave inadempienza contrattuale;
- f) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, ovvero produzione di documentazione falsa;
- g) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- h) nei casi di cui all'allegato 1 del d.lg. n. 490/1994 (legislazione antimafia);
- i) in ogni altro caso di accertata inottemperanza alla normativa sugli appalti o di comportamento oggettivamente incompatibile con la permanenza nell'Albo, individuato dai dirigenti di Coingas S.p.A.;
- l) accertata inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) allo scadere del periodo di validità dell'Albo.

3. Le imprese possono essere cancellate dall'Albo in tutti i casi previsti dalla legge e su richiesta del titolare o del legale rappresentante.

Art. 10 - Procedimento per la determinazione dei provvedimenti di sospensione/cancellazione

1. Alla determinazione per l'avvio del procedimento per la sospensione/cancellazione dell'impresa dall'Albo procede il Direttore Generale, d'ufficio o su segnalazione degli organi competenti. Potranno essere richiesti integrazioni e chiarimenti, anche in contraddittorio, all'impresa interessata, agli Uffici ed Organi competenti di Coingas S.p.A. o di altri Enti.

2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di 2 (due) anni dalla cancellazione. Il provvedimento di sospensione, cancellazione o di decadenza dall'Albo sarà comunicato all'impresa interessata.

Art. 11 - Ulteriori adempimenti e informazioni

1. L'Ufficio responsabile della tenuta dell'Albo dovrà provvedere ad annotare per ogni impresa:

- il numero di volte che l'impresa è stata invitata;
- il numero di volte che ha presentato offerta;
- il riferimento ad eventuali contratti stipulati;
- i provvedimenti di sospensione e cancellazione eventualmente assunti nei confronti dell'impresa;
- altre eventuali annotazioni.

2. Fatto salvo quanto precedentemente disposto, nella formazione e tenuta dell'Albo, tutte le incombenze di divulgazione delle informazioni, valutazione e selezione tecnica e tenuta dei rapporti diretti con gli iscritti sono di esclusiva competenza del Responsabile dell'Ufficio per la tenuta dell'Albo.

3. Analogamente, la formazione degli elenchi delle imprese da invitare e l'espletamento delle gare ufficiose competono al Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio competente.

4. Le informazioni relative all'Albo, potranno essere rilasciate compatibilmente alle esigenze di riservatezza dei dati riferibili alle modalità di utilizzazione dell'Albo di cui all'articolo successivo, e nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

Art. 12 - Utilizzazione dell'Albo

1. L'Albo dovrà essere utilizzato nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare. Alle procedure negoziate di cui all'art. 1 saranno invitate almeno n. 3 (tre) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, qualificate per la classe d'importo previsto. Il numero massimo delle imprese invitate sarà definito in maniera insindacabile da questa Azienda, in funzione delle opere da appaltare. L'elenco dei nominativi sarà compilato sempre su giudizio insindacabile da Coingas spa in modo da assicurare una effettiva concorrenza ed un'adeguata rotazione in relazione alle caratteristiche degli appalti. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'Albo individuati sulla base di indagini di mercato. L'elenco potrà altresì essere integrato, in occasione di affidamenti di lavori con particolari caratteristiche tecniche. Il ricorso all'integrazione in tale ultima evenienza dovrà essere esaurientemente motivata. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire ATI o ricorrere allo strumento del subappalto.

*2. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'Albo, ciascuna di esse potrà aggiudicarsi **non più di n. 5 (cinque) appalti** nello stesso anno di iscrizione.*

3. Con provvedimento adeguatamente motivato del Direttore Generale ed in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale. La conformità ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di una impresa iscritta, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, unita alla applicazione di prezzi vantaggiosi; ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori da affidare e quelle delle imprese da invitare.

4. L'utilizzazione dell'Albo è esclusa nei casi di utilizzo della procedura aperta o ristretta per la scelta del contraente.

5. L'iscrizione di un soggetto all'Albo non costituisce titolo per l'affidamento dei lavori ma mera condizione per la valutazione dell'idoneità dell'iscritto in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto.

Arezzo, li 5 giugno 2009